COMUNE DI BUGGIANO

Bando per l'assegnazione di contributi economici a favore dei nuclei familiari in situazione di disagio sociale ed economico per il pagamento della Tari Anno 2020.

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona

Considerato il Regolamento TARI approvato con deliberazione consiglio comunale n. 29 del 16/10/2014, dove è stata introdotta la tassa rifiuti TARI, a decorrere dal 2014 (Legge 147/2013), quale tributo facente parte della IUC (Imposta Unica Comunale);

Dato atto che il Comune, nell'ambito della propria potestà regolamentare, all'art. 23 del Regolamento precedentemente citato ha previsto la facoltà di istituire, tramite atto della Giunta Comunale, un fondo sociale destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o scarsa capacità degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento del tributo;

Considerato che l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ha causato gravi conseguenze sul tessuto sociale dal punto di vista economico-sociale;

Ritenuto necessario, vista l'attuale situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa il paese, provvedere a definire i criteri per l'applicazione delle agevolazioni TARI alle suddette situazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 23 giugno 2020 con la quale sono stati approvati i requisiti di accesso ed i criteri di assegnazione della agevolazione TARI,

RENDE NOTO

Che i nuclei familiari in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere agevolazioni per il pagamento della Tari in base ai seguenti articoli:

Art. 1 – Requisiti per accedere al bando.

- Residenza nel Comune di Buggiano alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- Attestazione ISEE in corso di validità fino a € 9.360,00;
- Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 3 mila euro (indicazione inserita nell'attestazione ISEE in corso di validità).

L'agevolazione è concessa esclusivamente per l'abitazione di residenza (intestatario TARI).
E' possibile presentare la domanda, nel caso dell'imminente scadenza dei termini del bando, anche se non si è ancora in possesso dell'Attestazione ISEE. In questo caso è necessario allegare alla domanda la ricevuta di presentazione della DSU.
Non sono valide le domande con dichiarazioni ISEE dalle quali non risulti il beneficiario del contributo.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando o alla data di presentazione della domanda.

Art. 2 – Formulazione della graduatoria

La graduatoria degli aventi diritto sarà definita in ordine crescente di ISEE, assegnando la priorità ai cittadini inseriti in apposite liste redatte dal Servizio Sociale. In caso di equivalenza del valore ISEE, si terrà conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

- presenza nel nucleo familiare del richiedente di persone con disabilità media, grave o non autosufficienti (come definiti dal D.P.C.M. 159/2013);
- presenza nel nucleo familiare di un unico genitore e di figli minori;
- maggior numero di figli minori presenti nel nucleo familiare;
- ordine di presentazione della domanda.

Art. 3 – Modalità di assegnazione delle agevolazioni Tari

L'agevolazione sarà erogata con le seguenti modalità:

- Inserimento in apposite liste redatte dal Servizio Sociale, anche in base all'emergenza Covid-19: esenzione totale dal pagamento della quota variabile della tariffa;
- Attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a 6.000,00 € : esenzione dal pagamento della quota variabile della tariffa fino ad un massimo del 70%;
- Attestazione ISEE in corso di validità tra 6.000,01 e 9.360,00 € : esenzione dal pagamento della quota variabile della tariffa fino ad un massimo del 50%.

Art. 4 – Modalità di erogazione dell'agevolazione Tari

L'erogazione del contributo avverrà esclusivamente successivamente all'avvenuto pagamento della **1^ rata della TARI relativa all'anno 2020** e l'agevolazione sarà applicata sulle rate successive.
L'erogazione avverrà fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione che per l'anno 2020 sono complessivamente pari a euro 15.000,00.

Art. 5 – Compilazione e presentazione della domanda

La domanda potrà:

1. essere scaricata dal sito internet del Comune di Buggiano all'indirizzo web www.comune.buggiano.pt.it , compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento di identità e della firma del richiedente, e presentata:
   - presso l'Ufficio Servizi Sociali tramite appuntamento da fissare telefonicamente ai numeri 0572/317159 e 0572/317158 o sul sito del Comune all'indirizzo https://www.comune.buggiano.pt.it/it-it/servizi-online/prenotazioni
   - tramite mail semplice, su indirizzo dedicato: assistenzafamiglie@comune.buggiano.pt.it
   - tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: certificata@pec.comune.buggiano.pt.it

2. scrivendo alla mail assistenzafamiglie@comune.buggiano.pt.it indicando nome, cognome, data di nascita e numero telefonico per effettuare la compilazione telefonica della domanda;
3. telefonando direttamente ai numeri 0572/317159 e 0572/317158 per effettuare la compilazione telefonica della domanda.

Le domande compilate telefonicamente dovranno essere sottoscritte secondo le modalità indicate dall'ufficio.

La sottoscrizione della domanda, include il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018).

Per tutte le modalità, la consegna della domanda dovrà avvenire

entro e non oltre le ore 12,00 del 30 luglio 2020.

Documentazione da allegare alla domanda:

- Documento di riconoscimento in corso di validità e Codice Fiscale del richiedente;
- Attestazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza rilasciata nel 2020;

Art. 6 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art.71 del DPR. 445/2000 e del D.P.C.M. n. 159/2013 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo sono inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le sanzioni penali previste dal T.U. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018, i dati richiesti a coloro che presentano domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Paola Michelotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.